



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado
30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d
Tel. e fax 041630704 - c.f. 90092020271 – cod. mecc. VEIC83400V
veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it

Circ. n.70

Favaro Veneto-Venezia 09/10/2020

Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi"-Venezia
Prot. 0007768 del 09/10/2020
(Uscita)

Ai Genitori degli alunni
Scuola Primaria e dell'Infanzia

Alle/Ai Docenti _Scuola Primaria e dell'Infanzia
Ai Collaboratori scolastici

Oggetto: Emergenza Covid-19_Integrazione alle nuove disposizioni della Regione Veneto in merito al ritorno a scuola dopo assenze per motivi di salute.

In riferimento all'oggetto, si trasmettono in allegato la nota congiunta della Regione Veneto e dell'USR Veneto del 06/10/2020 e il nuovo *Format consenso informato preventivo per l'esecuzione del test di screening per sars-cov-2 a scuola*, da compilare e firmare a cura dei genitori e da consegnare ai docenti di classe. L'adesione all'esecuzione del test di screening a scuola non è obbligatoria.

Si raccomanda la lettura integrale della nota congiunta di cui sopra e se ne riporta uno stralcio che integra quanto comunicato con la circolare di istituto n. 60 del 06/10/2020 in merito alle modalità per il rientro a scuola in seguito ad assenza per malattia. Si considerano 5 casi:

- 1. Ritorno a scuola di un alunno/operatore scolastico sospetto e risultato positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2.** L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) di avvenuta negativizzazione, secondo i criteri vigenti.
- 2. Ritorno a scuola di un alunno/operatore scolastico sospetto e risultato negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2.** Se il test diagnostico per SARS-CoV-2, richiesto dal curante (MMG/PLS) per la presenza di sintomi sospetti per COVID-19, è negativo, il medico valuta l'opportunità della riammissione a scuola. Il paziente rimarrà a casa fino a guarigione clinica, attenendosi alle indicazioni del PLS/MMG per quanto riguarda la riammissione a scuola. Il paziente potrà accedere a scuola con Attestazione che l'alunno/operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 rilasciata dal medico curante (Rapporto ISS n. 58) o, in alternativa, con Referto di esito negativo del test diagnostico per SARS-CoV-2, effettuato su indicazione del medico curante, e rilasciato direttamente dal servizio che lo ha effettuato.
- 3. Rientro a scuola di un alunno/operatore scolastico dopo assenza per sintomatologia che, sulla base della valutazione clinica del medico curante, non è risultata sospetta per COVID-19.** A seguito di assenza per sintomatologia per la quale il medico curante (PLS/MMG), sulla base della valutazione clinica, non abbia ritenuto necessario richiedere il test diagnostico per SARS-CoV-2 (soggetto non sospetto per COVID-19), il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente per la gestione clinica, concorda con la famiglia (o con l'adulto nel



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado
30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d
Tel. e fax 041630704 - c.f. 90092020271 – cod. mecc. VEIC83400V
veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it

caso di un operatore) i tempi per la riammissione. In tal caso non sono previste certificazioni sanitarie per il rientro a scuola: il bambino è riammesso con normale giustificazione di assenza.

4. **Rientro a scuola di un alunno/operatore scolastico dopo assenza per sintomatologia diversa da COVID-19 o per raffreddore non accompagnato da febbre e/o altri sintomi.** In tal caso non sono previste certificazioni sanitarie per l'ammissione a scuola: il bambino è riammesso con normale giustificazione di assenza. Si rimanda in ogni caso alla valutazione clinica del medico curante ove necessario per il percorso di diagnosi e cura. Pertanto, i genitori non dovranno più presentare l'autocertificazione di cui all'allegato 2 della nota prot. n. 345038 del 2 settembre u.s. della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

5. **Ritorno a scuola di un alunno/operatore convivente o contatto stretto di una persona con infezione da COVID-19.** In questo specifico caso, la riammissione avverrà secondo le indicazioni fornite direttamente al soggetto interessato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con Attestato rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP). Si precisa che, in accordo con quanto previsto dal Rapporto ISS n. 58 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", **i contatti dei contatti di un caso confermato di COVID-19 non sono invece soggetti a disposizioni di isolamento e/o quarantena e pertanto non sono previste per gli stessi restrizioni alla vita di comunità, nel rispetto di tutte le raccomandazioni per la prevenzione della diffusione di COVID-19 rivolte alla popolazione generale. Eventuali ulteriori valutazioni specifiche sono effettuate esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente.**

Il Dirigente Scolastico

Prof. Marco SINATORA

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa